

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2024, n. 7

**Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9  
"Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza".**

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, le parole: "*almeno 15.000 abitanti*" sono sostituite dalle seguenti: "*almeno 10.000 abitanti*".
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, le parole: "*almeno 20.000 abitanti*" sono sostituite dalle seguenti: "*almeno 10.000 abitanti*".
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, è abrogata.
4. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, le parole: "*comunità montane*" sono sostituite dalle seguenti: "*unioni montane*".
5. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, dopo le parole: "*province*" sono inserite le seguenti: "*e Città metropolitana di Venezia*".
6. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, è inserito il seguente comma:

*"3 bis. Al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare la sicurezza dei Comuni del Veneto di dimensioni inferiori a quelle previste dal comma 2, la Giunta regionale può individuare eventuali interventi di carattere strategico, prevedendo, altresì, nei limiti della disponibilità del fondo, un contributo per la realizzazione degli stessi e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale."*

**Art. 2**

**Introduzione dell'articolo 5 bis alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9  
"Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza".**

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, è inserito il seguente:

*"Art. 5 bis  
Clausola valutativa.*

1. *La Giunta regionale, con decorrenza annuale, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti."*

**Art. 3**  
**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 4**  
**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 marzo 2024

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza".

Art. 2 - Introduzione dell'articolo 5 bis alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza".

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.